

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»

(2002/C 203 E/21)

COM(2002) 193 def. — 2002/0101(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 aprile 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede, alla sezione IV, B, 2, dell'allegato, che gli aiuti finanziari comunitari erogati per la realizzazione dei progetti selezionati per il finanziamento a titolo del programma di norma non sono superiori al 75 %, del costo totale, fatta eccezione per le misure di accompagnamento.
- (2) La decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrate» ⁽²⁾ non fissa alcun livello minimo di cofinanziamento.
- (3) I progetti realizzati nel quadro delle azioni decentrate del programma non possono essere realizzati senza un importante contributo in termini infrastrutturali e di personale da parte delle organizzazioni che partecipano al progetto. Il contributo comunitario per tali progetti non copre i costi originati dal contributo del personale, ma può coprire fino al 100 % dei rimanenti costi derivanti dalla realizzazione dei progetti.

⁽¹⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 68/2000/CE (GU L 10 del 14.1.2000, pag. 1).

(4) Il gruppo per il quale tali progetti sono concepiti è rappresentato in primo luogo da piccole istituzioni quali scuole ed istituti di insegnamento per adulti, che in genere dispongono di scarse risorse amministrative.

(5) In passato la Comunità non ha mai imposto ad istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma di fornire informazioni relative ai costi sostenuti per il contributo del proprio personale alla realizzazione dei progetti.

(6) Gli importi assegnati a titolo dei contributi comunitari per finanziare progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma sono limitati (in media 3 315 euro nell'anno 2000).

(7) Nella risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Socrate», il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure amministrative eccessivamente onerose per i beneficiari di sovvenzioni di piccola entità, in particolare quelle accordate in base all'azione Comenius, ed ha chiesto alla Commissione di proporre tutte le modificazioni legislative necessarie ad abolire i requisiti di cofinanziamento per tali sovvenzioni.

(8) Nella parte II del Libro bianco «Riformare la Commissione» ⁽³⁾, della Commissione, questa si è impegnata a migliorare e semplificare le proprie procedure interne ed esterne nella misura in cui esse sono in relazione con altre istituzioni, con gli Stati membri o con i cittadini.

(9) Non è conforme a tali principi di semplificazione e di proporzionalità imporre alle istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma l'obbligo di rendere conto delle spese generate dalla partecipazione del proprio personale alla loro realizzazione, al solo scopo di dimostrare che il contributo comunitario di norma non supera il 75 % del costo totale del progetto.

(10) E' dunque necessario modificare la sezione IV, B, 2, primo capoverso dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE per consentire un'adeguata flessibilità nell'applicazione di tale obbligo di cofinanziamento,

⁽³⁾ COM(2000) 200 def.

DECIDONO:

Articolo 1

Il primo capoverso della sezione IV, B, 2, dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

«Di norma gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma si prefiggono di compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attività interessate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. In ottemperanza al principio di cofinanziamento, il contributo

del beneficiario può avvenire attraverso la messa a disposizione del personale e/o delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
